

RISPOSTA DI ENEL SPA

AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 263/2021/R/GAS

20 agosto 2021

“SMART METERING GAS: REGOLAZIONE DEGLI OUTPUT E DELLE PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA E DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE – Orientamenti finali”

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel apprezza lo sforzo dell'Autorità finalizzato a concludere la valutazione degli interventi relativi: i) al servizio di misura: messa in servizio degli Smart Meter (SM), frequenza di raccolta e granularità temporale dei dati di misura, frequenza di messa a disposizione dei dati di misura; ii) al sistema degli indennizzi ai clienti finali e ai venditori (misurazione delle performance).

Affinché possano essere dispiegate al più presto tutte le potenzialità degli SM, Enel apprezza la previsione del definitivo superamento della riclassificazione in inaccessibili degli SM non funzionanti e l'introduzione di tempistiche certe della loro definitiva messa in esercizio. Enel inoltre condivide e valuta adeguato il periodo individuato per sanare definitivamente, riclassificandoli, gli SM oggi declassati.

Per quanto riguarda l'evoluzione delle performance attese in materia di rilevazione dei dati di lettura, Enel condivide la previsione di focalizzare inizialmente gli sforzi verso la massimizzazione della disponibilità di letture effettive con cadenza minima mensile, effettuate in modo che si ottenga il prelievo relativo all'ultimo giorno del mese, per poi perseguire gradualmente anche obiettivi di ampliamento del perimetro dei punti di prelievo con dettaglio giornaliero fino al raggiungimento dell'obiettivo finale di estensione a tutti i punti di prelievo del dettaglio giornaliero e del dettaglio orario per quelli attrezzati con contatore uguale o superiore a G10. A tal fine, Enel ritiene però necessario che la regolazione indichi sin da subito le tempistiche con cui dovranno essere perseguiti gli obiettivi suddetti anche al fine di consentire a tutti gli operatori di poter pianificare le attività funzionali al raggiungimento degli stessi obiettivi, senza quindi dispersione degli investimenti necessari a beneficio dell'intero sistema.

In tale prospettiva, con particolare riferimento ai punti di prelievo di cui al comma 14bis.3 – lettera b – dell'articolo (punti di prelievo con consumo fino a 5.000 Smc/anno), è condivisibile la previsione di consentire temporaneamente la rilevazione di un dato di lettura contenente i consumi realizzati fino al periodo antecedente o successivo di tre giorni dall'ultimo giorno gas del mese, fermo restando la frequenza mensile di rilevazione, purché la stessa sia però da subito anche accompagnata da una chiara indicazione del termine entro il quale le limitazioni dovranno essere completamente superate. Diversamente verrebbe ad essere compromessa la possibilità di perseguire lo scenario finale previsto e i benefici attesi con l'installazione degli SM. Inoltre, durante tale periodo, sarebbe opportuno prevedere, da parte delle imprese di distribuzione, l'obbligo di fornire anche il dato di lettura contenente il consumo fino all'ultimo giorno del mese ricostruito sulla base del dato di lettura effettivo rilevato nel periodo antecedente o successivo di tre giorni dall'ultimo giorno gas del mese. Peraltro, come abbiamo avuto già modo di approfondire con riferimento a casistiche analoghe, tale dato, pur non rappresentando la lettura effettiva di fine mese, rappresenta comunque una proiezione

molto vicina al dato di consumo effettivo in considerazione della prossimità del dato effettivo utilizzato per la proiezione stessa. Per tale ragione potrebbe questa essere anche l'occasione per introdurre una fattispecie aggiuntiva per qualificare dette letture (quale ad esempio "lettura ricostruita") proprio per qualificare il dato come proiezione di un dato effettivo di prossimità rimandando alla qualifica di stimata la lettura determinata a fine mese sulla base dei consumi storici in assenza di dati effettivi.

Per quanto riguarda gli indennizzi a carico delle imprese di distribuzione in favore degli utenti della distribuzione (Art. 7 della proposta di articolato), Enel auspica che le nuove modalità di calcolo possano essere applicate da subito a tutti i PdR con installato uno SM (indipendentemente da calibro e consumo annuo) come meglio dettagliato nelle osservazioni specifiche.

Enel ritiene infine auspicabile, e non più rinviabile, un intervento della regolazione finalizzato a superare l'esclusione delle piccole imprese di distribuzione (con meno di 50.000 punti di fornitura serviti) dall'obbligo di installazione degli SM estendendo alle stesse anche i medesimi meccanismi di indennizzo a favore dei clienti finali e degli utenti della distribuzione.

Per quanto riguarda infine la decorrenza delle disposizioni si richiede un periodo di 6 mesi dalla pubblicazione della delibera per permettere le implementazioni necessarie.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Q1. Si condividono gli obiettivi dell'intervento? in particolare, si riterrebbe maggiormente opportuno perseguire invece l'obiettivo di consentire la raccolta dei dati di misura svincolandosi dalla fine del mese (i.e.: lettura rolling), come discusso nell'ambito del tavolo tecnico del 30 ottobre 2020?

Si condividono gli obiettivi dell'intervento. A nostro avviso la reintroduzione di processi basati sull'acquisizione rolling delle letture segnerebbe il passo rispetto agli scenari evolutivi attesi, reinserendo peraltro la necessità di ricorrere alle code di fatturazione, prassi ormai superata da soluzioni più efficaci e basate sulla fatturazione dei consumi reali effettuati dal cliente finale. L'obiettivo principale rimane pertanto, a nostro avviso, perseguire prioritariamente la disponibilità per la generalità delle forniture di letture rilevate a fine mese. Sarebbe poi altresì auspicabile fissare da subito le scadenze successive per passare gradualmente alla rilevazione dei consumi effettuati a fine mese con dettaglio dell'informazione almeno giornaliera, e a tendere anche con dettaglio orario come specificato nelle osservazioni generali.

Q2. Si condivide la tempistica entro cui tutti gli smart meter già installati siano da considerarsi in servizio ai sensi delle direttive recanti funzionalità e requisiti? Si ritiene adeguato il periodo transitorio indicato?

Superata la fase iniziale, necessaria anche per consentire la messa in esercizio degli SM già installati ma al momento qualificati come tradizionali (declassati), a nostro avviso, nelle aree già raggiunte dal piano di installazione e quindi dalla telelettura, le tempistiche potrebbero essere anche più contenute rispetto ai 90 giorni indicati e a tendere la messa in esercizio potrebbe essere prevista contestuale all'installazione. A tale proposito evidenziamo che per effetto dei combinati disposti

regolatori - margini previsti dagli indici di performance e primo corrispettivo al cliente finale da corrispondere solo se per i successivi 2 mesi non si riuscisse ad acquisire un dato di lettura effettivo - anche la previsione dell'avvio all'esercizio contestuale all'installazione offrirebbe comunque ampi margini di gestione delle situazioni che dovessero presentare criticità.

Q3. Si condividono la frequenza di raccolta della misura per gli smart meter di classe G4 e G6? Si ritiene opportuno prevedere fin d'ora la necessità del dettaglio giornaliero anche per tali calibri?

Q4. Si considera correttamente individuato il periodo di tempo nel quale è possibile rilevare le misure al fine della riconduzione della lettura della fine del mese?

Come avuto già modo di evidenziare in occasione del tavolo del 30 ottobre 2020, riveste carattere di priorità massimizzare la disponibilità con frequenza mensile di letture rilevate a fine mese. Ciò allo scopo di evitare il ricorso a code di fatturazione e dare segnali certi ai clienti sui consumi effettuati e facilitare la loro comprensione della propria impronta energetica favorendo così lo sviluppo di una loro maggiore partecipazione ai mercati del gas. A tal fine, in linea anche con le indicazioni delle normative comunitarie in materia di sviluppo da parte dei clienti finali della propria "energy footprint", è auspicabile prevedere da subito, secondo piani noti ex ante, sia il definitivo superamento della flessibilità di rilevazione nell'intervallo dei 3 gg antecedenti e successivi la fine del mese sia il passaggio di tutte le forniture con SM al rilievo dei dati di consumo con dettaglio giornaliero.

Q5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di frequenza minima di fatturazione?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

Q6. Si condivide l'orientamento di limitare la contabilizzazione dei consumi stimati nel caso di disponibilità della lettura effettiva di fine mese?

Si richiede conferma che le modifiche previste nell'art. 6.6 comportino l'esclusione, rispetto alle attuali disposizioni, degli SM G4 e G6 con consumi > 5.000 Smc/anno dal perimetro dei PdR per i quali possono essere contabilizzati consumi stimati in presenza di una precedente lettura, fermo restando l'applicazione dei successivi commi.

Ci sembra pertanto necessario chiarire, inoltre, che per gli SM G4 e G6 con consumi fino a 5.000 Smc/anno, non sussistendo l'obbligo di lettura l'ultimo giorno del mese, il venditore abbia la possibilità, qualora venga resa disponibile una lettura non relativa all'ultimo giorno del mese di competenza, di utilizzare consumi stimati anche nei casi di letture effettive e di fatturazione mensile, vista anche la facoltà per lo stesso venditore del mercato libero di derogare dalla frequenza di fatturazione indicata nella tabella 3.

Q7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in materia di messa a disposizione delle misure al SII?

Si condivide.

Q8. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti del cliente finale previsto dall'Autorità?

Q9. Si ritiene opportuno introdurre un tetto massimo agli indennizzi erogabili in ciascun anno civile al singolo cliente finale?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità. Non si ritiene invece opportuno introdurre un tetto massimo agli indennizzi erogabili in ciascun anno al singolo cliente finale. A nostro avviso, le imprese di distribuzione sono già tutelate con l'introduzione del meccanismo di compensazione di cui all'Art. 6 dell'articolato rispetto ai costi sostenuti per i casi di insuccesso fisiologico della telelettura e pertanto l'introduzione anche di un tetto massimo agli indennizzi introdurrebbe un effetto distorto, a tutela delle imprese distributrici e a danno dei clienti finali titolari di punti di prelievo, nel caso in cui la mancata comunicazione di dati di lettura effettivi non sia riconducibile agli insuccessi fisiologici della telelettura.

Q10. Si condivide l'orientamento in tema di compensazione alle imprese distributrici dei costi sostenuti per i casi di insuccesso fisiologico della telelettura?

Q11. Si ritiene preferibile che il tasso di insuccesso fisiologico sia determinato in base alla performance effettiva delle imprese, comunque entro un tetto massimo definito dall'Autorità, con un meccanismo più complesso ma che potrebbe incentivare ciascuna impresa al raggiungimento di un livello migliore della media?

Non si hanno osservazioni.

Q12. Si condivide l'orientamento in tema di indennizzi automatici nei confronti dell'utente della distribuzione previsto dall'Autorità?

Enel condivide l'impostazione generale in tema di indennizzi nei confronti dell'utente della distribuzione basata su criteri già applicati con successo nel settore elettrico. Enel non condivide invece la previsione di escludere dall'applicazione degli indennizzi i PdR di cui al comma 14bis.3 – lettera b - della nuova proposta di articolato ovvero i punti con consumo fino a 5.000 Smc/anno (PdR con obbligo di rilevazione di una lettura mensile senza dettaglio giornaliero realizzato fino al periodo antecedente o successivo di tre giorni dall'ultimo giorno gas del mese di riferimento). Ciò, oltre che risultare in controtendenza rispetto a quanto applicato con successo nel settore elettrico, quasi sicuramente vanificherebbe proprio gli effetti benefici attesi con l'introduzione del meccanismo proposto.

L'esclusione dei suddetti punti di prelievo infatti escluderebbe dall'applicazione dei corrispettivi la maggior parte, se non la quasi totalità, dei punti con installato uno SM vanificando l'efficacia dello stesso strumento di controllo e stimolo delle performance attese in tema di percentuali di rilevazione di letture effettive con cadenza mensile. A nostro avviso, peraltro, non si ravvede la necessità di tale esclusione essendo possibile per il SII verificare senza particolari difficoltà informatiche, anche in presenza di un dato stimato all'ultimo giorno del mese, la contemporanea presenza di un dato di lettura effettivo nel periodo antecedente o successivo di tre giorni dall'ultimo giorno gas del mese di riferimento.

Q13. Si condividono, in particolare, gli obiettivi minimi in relazione alle tempistiche e alla qualità dei dati di misura periodici messi a disposizione dalle imprese di distribuzione con riferimento ai PDR MG e ai PDR MM dotati di smart meter?

Come evidenziato nello spunto precedente Q12, anche con riferimento a tale spunto Enel condivide l'impostazione generale in linea con quanto applicato nel settore elettrico ma nello stesso tempo

ritiene gli obiettivi minimi poco stimolanti al fine del perseguimento della massima performance possibile. In particolare:

1. Per quanto riguarda l'obiettivo "Rispetto del termine di messa a disposizione dei dati di misura di cui al comma 15.1", tenuto altresì conto che al fine del raggiungimento dell'obiettivo concorre comunque anche la messa a disposizione di un dato di lettura stimato in assenza del dato di lettura effettiva, il livello dell'obiettivo dovrebbe essere posto pari al 100% in completa analogia con quanto previsto per il settore elettrico. Inoltre, come suddetto, l'obiettivo dovrebbe essere integrato con un parametro (ad es. OM1_TM_b), parimenti fissato al 100%, per tutti i punti di prelievo di cui al comma 14bis.3 – lettera b - della nuova proposta di articolato.
2. Per quanto riguarda l'obiettivo "Qualità dati di misura: effettivi = 100%", si ritiene il livello fissato al 75% troppo poco impegnativo rispetto alle performance possibili e attese. Tale livello ad es. nel settore elettrico era fissato fin dall'inizio già al 90%. Tenuto però conto della previsione di introdurre anche un indice "Qualità dati di misura: effettivi \geq 30%", non previsto nel settore elettrico, e fissato al 15%, potrebbe essere plausibile una % più bassa per il primo indice tenuto conto del livello complessivo dei due indici. La proposta di valutazione della performance basata sul doppio indice riduce comunque significativamente i rischi per le imprese di distribuzione rispetto alla valutazione di un solo indice fissato al 90%. Pur non ravvedendo controindicazioni rispetto all'introduzione di un sistema basato sul doppio indice, che potrebbe anche risultare utile per gestire una certa gradualità nel processo di introduzione dei corrispettivi, riteniamo però sin da subito necessario dare anche un segnale di stimolo al raggiungimento di livelli di performance del tutto plausibile con apparecchiature SM. Riteniamo utile pertanto, già nella fase iniziale, elevare il livello del primo indice almeno all'80% contenendo il livello del secondo indice al 10% e prevedendo già due successivi passaggi, ad esempio ad intervalli temporali di un anno, del primo indice all'85% e del secondo al 5% per poi attestarsi definitivamente il primo al 90% e il secondo al 5%. Infine, come già evidenziato con riferimento all'obiettivo di cui al precedente punto 1., anche l'obiettivo "Qualità dati di misura: effettivi = 100%" dovrebbe essere integrato con un parametro (ad es. OM2_QM_b), parimenti fissato al livello del parametro OM2_QM, per tutti i punti di prelievo di cui al comma 14bis.3 – lettera b - della nuova proposta di articolato.

Q14. Si condivide l'indennizzo sul rispetto di quanto previsto dal comma 14bis.2 del TIVG con riferimento ai PDR MG?

Q15. Si condividono i valori unitari di ciascun indennizzo?

Come detto negli spunti precedenti è condivisibile l'introduzione dell'indennizzo sul rispetto di quanto previsto dal comma 14bis.2 in combinazione con l'obiettivo "Qualità dati di misura: effettivi = 100%". Per quanto riguarda i valori unitari degli indennizzi, in questa prima fase di applicazione, a nostro avviso la valutazione degli importi è da considerarsi corretta solo nella misura in cui però siano riviste leggermente al rialzo le % delle performance attese, come proposto nello spunto precedente Q13. Successivamente, sulla base delle risultanze dei monitoraggi a cura del SII sia del rispetto dei livelli di performance attesi sia del livello degli indennizzi erogati, gli importi dei corrispettivi potranno essere meglio valutati ed opportunamente modificati.

Q16. Si concorda con la modalità di gestione degli indennizzi che prevede la quantificazione dei medesimi da parte del SII, sulla base dei dati di misura messi a disposizione dalle imprese di distribuzione?

Q17. Si riscontrano criticità con riferimento alle tempistiche prospettate in merito all'entrata in operatività del sistema di indennizzi verso gli utenti della distribuzione? Se sì, motivare.

Si condivide la previsione di porre in capo al SII l'attività di quantificazione degli indennizzi sulla base dei dati di misura messi a disposizione dalle imprese di distribuzione. Anche le tempistiche proposte ci sembrano adeguate alle necessità del nuovo processo. Gli aspetti di maggior dettaglio (tracciati dei flussi, modalità di messa a disposizione dei dati agli operatori per le necessarie verifiche, modalità di segnalazione da parte di quest'ultimi di eventuali errori/incoerenze, pubblicazione dei dati definitivi corretti sulla base delle suddette segnalazioni) potranno essere approfonditi durante la consultazione delle Specifiche Tecniche che saranno predisposte da AU.